**INDICAZIONI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE**

**Di seguito, vengono fornite le informazioni circa le materie che possono essere oggetto di una segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023. Inoltre, vengono forniti chiarimenti rispetto alle modalità di trasmissione della segnalazione attraverso il canale interno, predisposto dal Titolare, e ai presupposti per effettuare una segnalazione sul canale esterno, gestito direttamente da ANAC.**

**Oggetto della segnalazione**

**Possono essere oggetto di una segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023**, i fatti o le omissioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio all’Ente, quali ad esempio:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
3. illeciti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

**Le segnalazioni devono avere ad oggetto condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con l’Ente, ossia a causa o in occasione dello stesso**.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Inoltre, **non sono soggette a segnalazione**:

* Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
* Violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea;
* Violazioni in materia di sicurezza nazionale.

**Modalità di trasmissione e gestione della segnalazione mediante il canale interno**

L’Ente si avvale del canale di segnalazione “Whistleblowing PA”, raggiungibile direttamente collegandosi al sito web del Titolare. Tale piattaforma permette la compilazione di un form attraverso il quale il segnalante potrà fornire le informazioni necessarie ai fini della segnalazione. Al termine del percorso di segnalazione verrà generato un codice che il segnalante dovrà custodire per poter accedere nuovamente alla piattaforma e, eventualmente, “intervenire” sulla segnalazione resa (effettuando integrazioni, caricando documenti ecc.). Si raccomanda la massima diligenza circa la conservazione del codice da parte del segnalante: infatti, **l’eventuale perdita del codice identificativo renderà definitivamente impossibile al segnalante l’accesso al portale.**

La piattaforma consente di rendere segnalazioni anonime; in questo caso, sarà necessario circostanziare adeguatamente i fatti oggetto di segnalazione, al fine di permettere al RPCT una puntuale valutazione dei medesimi.

Si precisa che, sulla base di quanto disposto dal Decreto legislativo 24/2023, il RPCT avrà a disposizione sette giorni per comunicare al segnalante l’avvenuta ricezione della segnalazione.

Successivamente, entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, verrà fornito un ulteriore riscontro al segnalante.

**Presupposti per effettuare la segnalazione esterna ad ANAC**

**Il segnalante potrà effettuare la segnalazione esterna** direttamente all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) mediante la piattaforma messa a disposizione sul sito web dell’Autorità e **solo al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 6 del Decreto legislativo 24/2023, in particolare quando**:

* non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4;
* la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
* la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.